CAMERA DEI DEPUTATI N. 4676

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1967 *(Stampato n. 2600)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1968

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1968, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1967.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968.